



A

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

## Tabella riepilogativa sull'aumento dei costi di accesso alla giustizia

Di seguito un confronto relativo agli aumenti dei costi di accesso alla giustizia per una "causa tipo", di valore medio.

Quale primo caso, si è ipotizzata una controversia con una compagnia assicurativa per il risarcimento del danno, considerando i costi di mediazione nonché dei tre gradi di giudizio, valutando altresì la possibile incidenza della sanzione irrogabile in caso di rigetto dell'istanza di inibitoria della sospensione della sentenza di primo grado (che può giungere sino a diecimila euro). **Si può calcolare, pertanto, un aumento dei costi che può variare dal 215% al 1100%**

### Causa per risarcimento del danno nei confronti di compagnia di assicurazione

Valore: 50.000,00 euro (scaglione di valore procedimenti da €26.000,01 a €52.000,00)

Attività	Importo ante 2009	Importo attuale	Tempi*
<b>MEDIAZIONE OBBLIGATORIA</b>			Fino a 120 giorni
Tariffe mediazione	-	€ 1.056,40	
Multa per mancata partecipazione senza giustificato motivo	-	€ 450,00 (importo contributo unificato dovuto per il giudizio)	
<b>PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO</b>			845 giorni
Contributo unificato	€ 374,00	€ 450,00	
<b>APPELLO</b>			981 giorni
Contributo unificato	€ 374,00	€ 675,00	
Rigetto istanza di inibitoria sospensione sentenza di primo grado	-	(fino a) € 10.000,00	
<b>CASSAZIONE</b>			1.050 giorni
<b>Contributo unificato</b>	<b>€ 374,00</b>	<b>€ 900,00</b>	
	<b>Totale: € 1.122,00</b>	<b>Totale: (da) € 3.531,40 (fino a) € 13.531,40</b>	<b>Totale 2.995 giorni (8 anni)</b>
* Dati tratti dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010 del Primo presidente della Corte di Cassazione			

Prendendo le mosse dalle norme contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 (c.d. "cresci-Italia"), sono stati effettuati confronti ulteriori sui costi di accesso alla giustizia, in relazione alle controversie affidate alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. L'art. 2 del decreto comporta, infatti, che il contributo dovuto per il giudizio di

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829  
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

primo grado sia quadruplicato mentre, in relazione al procedimento di appello e di Cassazione, occorrerà coordinare tale aumento con le previsioni di cui all'art. 13, co. 1-*bis* del D.P.R. 115/2002 (t.u. spese in materia di giustizia), che già prevedono un aumento del contributo pari alla metà in appello ed al doppio in cassazione.

Le controversie ipotizzabili sono numerose, in maniera proporzionale alle materie di competenza delle sezioni specializzate: dal diritto societario (e quasi tutte le cause che concernono s.p.a. e s.a.p.a. come controversie tra soci, trasferimento delle partecipazioni sociali ed esercizio dei diritti inerenti ad esse, impugnazione delle delibere assembleari, azioni di responsabilità, patti parasociali, ovvero rilevino contratti di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria) alle controversie in materia di diritto d'autore, proprietà intellettuale ed azioni di classe.

La prima controversia ipotizzata concerne un'azione di classe, proposta ai sensi dell'art. 140-*bis* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) nei confronti di un'impresa. Si può calcolare, pertanto, un aumento dei costi che può variare dal 620% all'894%

*Azione di classe proposta da una pluralità di consumatori nei confronti di un'impresa  
Valore: oltre i 520.000,00 euro (scaglione di valore procedimenti oltre €520.000,00)*

<i>Attività</i>	<i>Importo ante 2009</i>	<i>Importo attuale</i>	<i>Tempi*</i>
<b>PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO</b>			
Contributo unificato	€ 1.221,00	€ 5.864,00 (quattro volte importo contributo unificato dovuto, pari a € 1.466,00)	
<b>APPELLO</b>			
Contributo unificato	<b>€ 1.221,00</b>	<b>€ 8.796,00</b>	
Rigetto istanza di inibitoria sospensione sentenza di primo grado	-	(fino a) € 10.000,00	
<b>CASSAZIONE</b>			
Contributo unificato	€ 1.221,00	€ 11.728,00	
	<b>Totale: € 3.663,00</b>	<b>Totale: (da) €26.388,00 (fino a) € 36.388,00</b>	
Sebbene si parli di una giustizia più celere, occorre rilevare l'esiguo numero e la ridotta presenza sul territorio delle Sezioni specializzate di cui al D.Lgs. 168/2003. Il rilevante aumento delle relative materie soggette alla loro cognizione non consente una quantificazione dal punto di vista della durata dei procedimenti.			



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Nella seconda ipotesi, può considerarsi l'incremento dei costi della giustizia anche in relazione alle controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, sebbene di valore più ridotto, quale ad esempio l'impugnazione di una decisione sociale, delibera assembleare da parte del socio di una s.p.a. o di una s.a.p.a., ovvero, a titolo esemplificativo, di un'azione di responsabilità intrapresa dai creditori di società controllate nei confronti della società controllante. **Si può calcolare, pertanto, un aumento dei costi che può variare dal 622% al 1514%**

## ***Controversia in tema di diritto societario, diritto d'autore e proprietà intellettuale***

***Valore: 50.000,00 euro (scaglione di valore procedimenti da €26.000,01 a €52.000,00)***

<i>Attività</i>	<i>Importo ante 2009</i>	<i>Importo attuale</i>	<i>Tempi</i>
<b>PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO</b>			
Contributo unificato	€ 374,00	€ 1.800,00 (quattro volte importo contributo unificato dovuto, pari a €450,00)	
<b>APPELLO</b>			
Contributo unificato	€ 374,00	€ 2.700,00	
Rigetto istanza di inibitoria sospensione sentenza di primo grado	-	(fino a) € 10.000,00	
<b>CASSAZIONE</b>			
Contributo unificato	€ 374,00	€ 3.600,00	
	<b>Totale: € 1.122,00</b>	<b>Totale: (da) €8.100,00 (fino a) € 18.100,00</b>	
Sebbene si parli di una giustizia più celere, occorre rilevare l'esiguo numero e la ridotta presenza sul territorio delle Sezioni specializzate di cui al D.Lgs. 168/2003. Il rilevante aumento delle relative materie soggette alla loro cognizione non consente una quantificazione dal punto di vista della durata dei procedimenti.			